

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018
versamento saldo entro il 17/12/2018 (il 16 cade di domenica)**Avviso**

Il **16 dicembre 2018 (termine rinviato a lunedì 17 dicembre)** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. Sono confermate le aliquote approvate a marzo.

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze Detrazione € 200,00	0,40%
Altri immobili (compresi i terreni e le aree edificabili)	0,98%
Fabbricati classificati nella categoria D	0,80%

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso. L'IMU non è dovuta per importi **annui** inferiori a €. 12,00.

Chi deve pagare

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

L'IMU non è più dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze. L'unica eccezione riguarda il caso in cui l'immobile è indicato come di **lusso**, quindi rientrante nelle categorie catastali **A/1**, **A/9** e **A/8** per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione di 200,00 euro.

Sono inoltre escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Conferme per il 2018

Sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre viene confermata la riduzione:

- **al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano tutte le condizioni di seguito specificate:**
 1. l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9 (fabbricati di lusso);
 2. il contratto di comodato deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
 3. il contratto deve essere registrato (devono essere registrati anche i contratti esistenti redatti in forma verbale);
 4. il proprietario dell'immobile (comodante) deve possedere un solo immobile in Italia;
 5. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui insiste l'unità immobiliare oggetto del comodato;
 6. il beneficio si applica anche se il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse unità di lusso);
 7. il comodante è tenuto a presentare, a pena di decadenza del beneficio, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla concessione dell'immobile in comodato, la dichiarazione IMU sul modello ministeriale con allegata la copia contratto comodato.

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune di Sorso (I863) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)

3914 terreni (destinatario il Comune)

3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)

3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)

3925 imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"

3930 imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D-INCREMENTO COMUNE"

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune

Il Funzionario Responsabile IUC

Dott.ssa Anna Marogna